

STATUTO

PIEVE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGLIANA PT PIAZZA IV NOVEMBRE
8

Numero REA: PT - 160926

Codice fiscale: 01571850476

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio 618 raccolta 406

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 08.11.1991 n. 381, una società cooperativa sociale denominata "**PIEVE COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in Agliana (Pt).

La società potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni, ai sensi dell'art. 2519 comma 1 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2346 comma 1 del Codice Civile, le partecipazioni sociali sono rappresentate da azioni ma è esclusa l'emissione dei relativi titoli.

ART. 2 (Durata)

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea nei modi di legge.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 08.11.1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della detta Legge 08.11.1991 n. 381.

La Società, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della Legge 03.04.2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento fra i

soci cooperatori.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile.

ART. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività:

- pompe funebri, vendita di arredi e attrezzature funerarie, fiori, pubblicazione di necrologie, realizzazione di tombe e lapidi, noleggio di autovetture ed autoveicoli di qualsiasi genere, servizi di trasporto con o senza conducente, gestione di poliambulatori e strutture sanitarie in genere, nei limiti di legge.

Sono escluse le attività riservate dalla Legge n. 1815/1939 e successive modifiche.

Esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato e dunque in via strumentale rispetto ad esso, la cooperativa potrà compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, ritenute dall'Organo di Amministrazione necessarie od utili; sempre a tali fini la Cooperativa potrà anche assumere, sia indirettamente che direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi l'oggetto analogo o affine o connesso al proprio e potrà stipulare mutui ipotecari anche fondiari e dare fideiussioni e ipoteche, anche in favore di soci. Con decisione dei soci, la cooperativa potrà infine prestare fideiussioni e garanzie reali per obbligazioni assunte da società controllate o collegate.

Sono escluse le attività riservate a determinati operatori dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal D.Lgs. n. 385/1993.

Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di

programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 03.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Tali prestiti, sotto qualsiasi forma effettuati, saranno infruttiferi di interessi, salva diversa convenzione scritta tra le parti.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI - SOCI VOLONTARI - PERSONE SVANTAGGIATE

ART. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non pur essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

b) soci svantaggiati, così come definiti dalla Legge n. 381/1991;

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/1991.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991, possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi come soci le Associazioni e gli Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

ART. 6 (Categoria speciale di soci)

La Società potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento, in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. In particolare, al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni, il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Società e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
- d) la mancata partecipazione ad almeno due assemblee consecutive senza giustificato motivo.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui si chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda o comunque la prova dei poteri di amministrazione e rappresentanza del richiedente;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di

decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società.

ART. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la società o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste agli articoli 40 e seguenti del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto

sociale, dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché quelle che derivano dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la società;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la società, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

ART. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero

tra i soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla giurisdizione del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), ovvero ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità

previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ART. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ART. 16 (Soci volontari)

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono essere ammessi alla cooperativa soci volontari, che prestino la loro attività gratuitamente, e ai quali può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Si applica ai soci volontari l'art. 2 della Legge 08.11.1991 n. 381.

ART. 17 (Persone svantaggiate)

In considerazione dello scopo e dell'oggetto sociale, si considerano persone svantaggiate tutti i soggetti menzionati nell'art. 4 comma 1 della Legge 08.11.1991 n. 381.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Si applicano alle retribuzioni delle persone svantaggiate i commi 3 e 3-bis del detto art. 4 L. 08.11.1991 n. 381.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

ART. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla società soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.1992 n. 59.

ART. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili (pur senza emissione dei relativi titoli), del valore non inferiore a quello fissato dalla legge.

ART. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti ai sensi di legge.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale con diritto di voto.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V - SOCI FINANZIATORI

ART. 23 (Soci finanziatori)

Ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile, la società può emettere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

L'emissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le procedure previste dal precedente art. 7).

Ai possessori degli strumenti finanziari spettano gli stessi diritti di amministrazione e patrimoniali spettanti ai soci cooperatori.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Ai possessori finanziari spetta il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

I possessori di strumenti finanziari possono essere esclusi dalla società ai sensi del presente statuto.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni di cui al precedente art. 21;
- 3) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori di cui all'art. 2526 del Codice Civile;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili

di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ART. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione, da deliberarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile gli Amministratori e i Sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste

dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare

specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.1992 n. 59.

E' in ogni modo esclusa la distribuzione di dividendi tra i soci, durante tutta la vita della società.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

ART. 27 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Società ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ART. 28 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di Revisione.

ART. 29 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata, anche a mano ma contro-firmata per accettazione dal ricevente, per fax, per posta elettronica o altro mezzo idoneo a dimostrare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il

	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. ART. 30 (Funzioni dell'Assemblea) L'Assemblea: 1) approva il bilancio e destina gli utili; 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti; 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo; 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonchè dell'Organo di controllo; 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci; 6) approva i regolamenti interni; 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 8) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo; 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 10) delibera sullo stato di crisi ai sensi della Legge n. 142/2001; 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un Notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. ART. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salve le eccezioni previste da norme inderogabili.

ART. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano fino a 5 (cinque) voti, attribuiti con i criteri fissati dall'art. 19 per i soci sovventori.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ART. 35 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non vi hanno provveduto l'Assemblea o i soci all'unanimità in sede di atto costitutivo.

ART. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i Consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende non approvata.

ART. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta dei membri del Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell'Assemblea deve essere

fatta d'urgenza dagli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 39 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

La società si assume sin da ora il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che l'Organo Amministrativo, il legale rappresentante, i Dirigenti, i dipendenti, procuratori e collaboratori della società abbiano a commettere nello svolgimento delle loro mansioni o incarichi e nei limiti dei loro poteri e mandati. L'assunzione varrà nei casi in cui l'interessato risulti aver commesso la violazione senza dolo e sarà in ogni caso esclusa quando risulti la volontà di agire in danno alla società. Sarà altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità come definite nel comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 472/1997. La particolare gravità della colpa si intenderà provata quando i giudici aditi, investiti della controversia, si saranno pronunciati in tal senso, nonchè quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza degli elementari obblighi tributari, amministrativi e previdenziali.

La società si assumerà altresì gli oneri processuali, per la fattispecie di cui sopra, per la tutela giudiziale delle tesi difensive proposte dai pretesi trasgressori nell'adempimento dei loro incarichi, ove condivise dalla società.

ART. 40 (Rappresentanza)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali o Istitutori, nonchè conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 41 (Collegio sindacale)
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e

due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale nomina anche

il Presidente del Collegio.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile e quindi è integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 42 (Controllo contabile)

Quando non è nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile della società è esercitato, a norma dell'art. 2409-bis del Codice Civile, da un Revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Le funzioni di controllo contabile, il conferimento e la revoca dell'incarico al Revisore, le cause di ineleggibilità e di decadenza e le responsabilità del Revisore sono disciplinati dalle norme di cui agli articoli da 2409-ter a 2409-sexies del Codice Civile.

TITOLO VIII - REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 43 (Divieti e obblighi)

E' vietato alla cooperativa distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato altresì remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' vietato infine distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, è fatto obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

ART. 44 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 45 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative, se istituita.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 46 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 47 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del Codice Civile, nonché per la perdita del capitale sociale e per provvedimento dell'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice Civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori, stabilendone i poteri.

ART. 48 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.1992 n. 59.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 49 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della società. In tutti i casi, i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28 e non potranno contenere norme che modifichino anche solo in parte il presente statuto.

ART. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

F.TO: STEFANELLI IVALDO - MARIO MUSCHIO NOTAIO

Registrato all' Agenzia delle Entrate di Pistoia in data 22 gennaio 2016 con il numero 4671T. Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. Il presente atto costituisce copia per immagine composta da ventisei facciate su supporto informatico (ottenuta mediante scansione) dell'atto formato in originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005. Agliana, il giorno 22 gennaio 2016